

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2010.36 e RP.2010.14

Sentenza del 24 febbraio 2010
Il Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Nadir Guglielmoni,

Istante

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA
SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Estradizione al Montenegro

Domanda di revisione (art. 31 LTPF)

Visti:

- la sentenza del 22 gennaio 2010, mediante la quale la presente Corte ha respinto il ricorso interposto da A. contro la decisione di estradizione del 7 aprile 2009 emanata dall'Ufficio federale di giustizia (RR.2009.169+135);
- la sentenza del 15 febbraio 2010, mediante la quale il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da A. contro la sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.169+135 (sentenza 1C_71/2010);
- la domanda di revisione del 18 febbraio 2010 della sentenza RR.2009.169+135 inoltrata da A. al Tribunale penale federale.

Considerato:

- che, in virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;
- che in materia di revisione di una sentenza della Corte dei reclami penali è applicabile l'art. 31 LTPF;
- che, secondo il cpv. 1 di tale disposizione, gli articoli 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) si applicano per analogia alla revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali;
- che se non ritiene inammissibile o infondata la domanda di revisione, il Tribunale penale federale la notifica all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere, impartendo loro nel contempo un termine per esprimersi in merito (art. 127 LTF);
- che l'istante, a supporto della sua domanda di revisione, ha prodotto una sentenza contumaciale dell'11 giugno 2009, non tradotta, mediante la quale un tribunale montenegrino avrebbe condannato lui e sua madre per truffa e falsità in documenti (act. 2);

- che all'istante sarebbe stato rimproverato di aver venduto due volte, per conto della madre, un terreno, la prima volta il 20 ottobre 2006 ad un certo B. per il prezzo di EUR 6'200.- e la seconda volta il 16 novembre 2006 ad un tale C. per il prezzo di EUR 8'000.-;
- che l'istante sostiene che nel periodo summenzionato egli non si trovava in Montenegro, cosicché la sentenza dell'11 giugno 2009 sarebbe frutto di "madornale svista, per non dire altro" (v. act. 1 pag. 2), che C. sarebbe stato una delle due persone che contattarono l'istante nella primavera del 2006 affinché si attivasse per indurre il maggior numero di cittadini a non recarsi alle urne oppure a votare a favore della separazione della Serbia nell'imminenza del referendum sull'indipendenza del Montenegro, che sarebbe inverosimile e assurdo pensare che l'istante, rilasciato dal carcere il 1° settembre 2006, abbia cercato di truffare una persona all'origine dei suoi problemi, infine che la condanna dell'11 giugno 2006 dimostrerebbe quindi che l'istante dovrebbe essere considerato, senza ombra di dubbio, un perseguitato politico, ciò che imporrebbe la reiezione della domanda di estradizione al Montenegro;
- che non sono proponibili come motivi di revisione i motivi che l'istante avrebbe potuto invocare con ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali (art. 31 cpv. 2 LTPF);
- che la revisione di una sentenza del Tribunale penale federale che conferma la decisione dell'autorità inferiore non può essere chiesta per un motivo scoperto prima della pronuncia della sentenza e che avrebbe potuto essere invocato con domanda di revisione dinanzi tale autorità (v. art. 125 LTF);
- che l'istante era a conoscenza da diverso tempo della procedura sfociata nella sentenza dell'11 giugno 2009, in ogni caso dal 24 agosto 2009, come da lui stesso ammesso (v. act. 1 pag. 2);
- che l'affermazione dell'istante secondo la quale, in data 24 agosto 2009, egli non disponeva di dati certi e dei mezzi di prova necessari, ottenendo solo recentemente dal fratello la sentenza in questione non è né verosimile né credibile;
- che la presentazione della sentenza dell'11 giugno 2009 due giorni dopo l'emanazione da parte del Tribunale federale della sua sentenza del 15 febbraio 2010 induce anzi a sospettare che l'istante abbia atteso quest'ultima scadenza prima di invocare un mezzo di prova in suo possesso già da diverso tempo;

- che già alla luce della tempistica inverosimile e sospetta dei passi di procedura adottati dall'istruttore, la domanda di revisione è palesemente inammissibile;
- che è per tale ragione che la presente autorità ha ritenuto superfluo notificare all'autorità inferiore, affinché si esprimesse in merito, la domanda di revisione presentata dall'istante;
- che peraltro, giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la revisione può segnatamente essere domandata in materia civile e di diritto pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza;
- che i fatti o i mezzi di prova sono decisivi se sono di natura a modificare lo stato dei fatti alla base della decisione della quale è domandata la revisione, nonché a condurre ad un giudizio differente in funzione di un valutazione giuridica esatta (cfr. sentenza del Tribunale federale 1A.279/2005 del 9 novembre 2005, consid. 1.1 e giurisprudenza citata; v. anche ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2a ediz., Zurigo 1998, n. 740 e rinvii; FRITZ GYGI, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, Berna 1983, p. 262);
- che se anche la domanda di revisione fosse stata ammissibile, essa sarebbe stata da respingere, in quanto il contenuto della sentenza dell'11 giugno 2009, già così come riportato dall'istante e quindi senza che si renda necessaria la postulata traduzione, è irrilevante ai fini della decisione d'estrazione, visto che non si vede come possa minimamente intaccare gli argomenti già definiti "numerosi, convincenti e rigorosi" dal Tribunale federale nella suddetta sentenza al consid. 2.1;
- che l'istante ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita;
- che se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA);
- che se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA);

- che, essendo la domanda di revisione sin dall'inizio priva di ogni probabilità di successo, l'assistenza giudiziaria gratuita va rifiutata già solo per questo motivo, senza quindi che si debba analizzare la situazione finanziaria dell'istante;
- che l'istante, risultando soccombente data l'inammissibilità della sua domanda di revisione, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.-.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La domanda di revisione è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dell'istante.

Bellinzona, 25 febbraio 2010

In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

La Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Nadir Guglielmoni
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).